



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
FP/**

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

Lettera circolare n. 6035 del 24.10.2017

OGGETTO: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali.

Con l'art. 2 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 242 del 16 ottobre 2017) sono stati sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nei confronti delle persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno).

Tale sospensione si applica, inoltre, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni sopra indicati.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Limitatamente al Comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del DPR n. 445/2000, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Pertanto, ai fini PRA, per la sospensione dei termini di versamento dell'IPT, relativamente al Comune di Livorno, dovrà essere allegata copia di tale dichiarazione trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.



Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Si ricorda che ove i soggetti interessati richiedano la trascrizione di formalità PRA senza il contestuale versamento dell'IPT, tali formalità con IPT "sospesa" dovranno essere gestite unicamente presso gli Uffici periferici ACI, con "forzatura importi" (e quindi con squadratura IPT fra calcolato e dichiarato). Si comunica inoltre che, allo scopo di non creare alcun disagio all'utenza, le formalità STA potranno essere gestite - nel periodo di "sospensione" - mediante le c.d. Procedure di Emergenza (PrenotaMotorizzazione e Copernico). In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere, comunque, alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

L'IPT "sospesa" non versata al momento della presentazione della formalità PRA dovrà essere versata dagli interessati entro il 16 ottobre 2018.

Resta inteso che, ove la parte interessata non intenda avvalersi della c.d. "sospensione IPT", potrà sempre presentare la relativa formalità PRA con contestuale versamento dell'imposta. In tale ipotesi, se la formalità PRA viene presentata entro il 16 ottobre 2018 e il termine di 60 giorni per la presentazione è scaduto ma è comunque ricompreso entro il periodo di sospensione (9 settembre 2017 – 30 settembre 2018) non si applicheranno sanzioni o interessi. In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

Gli Uffici periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che la residenza/sede operativa delle persone fisiche e la sede legale/operativa delle persone giuridiche (effettuando ove possibile visura su Telemaco) sia effettivamente in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione.

Si precisa, inoltre, che, qualora un'Impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione, ma la sede legale in un altro Comune appartenente ad una Provincia diversa da quella di Livorno, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici periferici ACI.

Il Decreto-Legge dispone, altresì, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi